



Comune di Ancarano

Provincia di Teramo
p.za Roma, 1
64010 ANCARANO

Ministero dell'Interno 

Questura di Teramo - Ufficio di Gabinetto

Prot.: 0011369 del 04/04/2020 Entrata Cod. Amm. m_it

Data: 04/04/2020 12:07:02

Registro Generale delle Ordinanze n. 11

N. 11 DEL 04-04-2020

Oggetto: Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Proroga termini di efficacia delle disposizioni sindacali.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di aprile,

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il D.P.C.M. del 25/02/2020, avente ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; - il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 Marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure

attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 03 aprile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

VISTA:

- l'Ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa";

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 8 Registro Generale n. 8 del 10.03.2020, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 09 marzo 2020, estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 a tutto il territorio: tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n. 11 del 04.04.2020 COMUNE DI ANCARANO

motivi di salute;

- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

EVIDENZIATO altresì che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti, vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, specificando il divieto di spostamenti all'interno del territorio comunale;

PRESO ATTO del numero di contagiati da COVID – 19 (coronavirus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*". (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020);

RICHIAMATA la propria precedenti ordinanza sindacale n. 9 Registro Generale delle Ordinanze n. 9 del 13.03.2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto al diffondersi del Virus COVID- 19- Ordinanza ai sensi dell' art. 50 comma 5 TUEL- Chiusura al Pubblico dei parchi e giardini comunali, aree attrezzate e dei cimiteri comunali";

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1[^] aprile 2020 è stata disposta la proroga, fino al 13 aprile 2020, delle disposizioni dei DPCM del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover prorogare al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni previste dalle sopra richiamate ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori proroghe, è prorogata fino alle ore 24:00 del 13 Aprile 2020 data di cessazione di
Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n. 11 del 04.04.2020 COMUNE DI ANCARANO

efficacia del D.P.C.M. del 01[^] Aprile 2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, l'efficacia delle disposizioni di cui alle Ordinanze Sindacali di seguito elencate:

Ordinanza Sindacale **n. 9 R.G. n.9**, avente ad oggetto: "*Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell' art. 50 comma 5 TUEL- Chiusura al Pubblico dei parchi e giardini comunali, aree attrezzate e dei cimiteri comunali*";

ALTRESI' ORDINA

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
2. E' altresì consentita, nel caso di uscite esterne a piedi o in auto, la presenza di un accompagnatore esclusivamente per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità.

AVVERTE

L'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 punisce tali inosservanze con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 400 a euro 3.000,00, che deve essere accertata secondo il procedimento regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le integrazioni riguardanti il pagamento delle sanzioni in misura ridotta stabilite dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La disposizione prevede, inoltre, alcune ulteriori caratterizzazioni in ragione delle modalità con le quali viene commesso il fatto.

DISPONE INOLTRE

3. A tutta la comunità, al fine di contenere quanto più possibile la diffusione del virus COVID-19, di indossare le mascherine o dispositivi di contenimento, o qualora non sia possibile reperirle, di indossare altri sistemi di protezione di bocca e naso quali foulards, sciarpe e simili in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ufficio postale, banca, farmacia, tabaccherie, edicola, esercizi commerciali....), frequentati solo per motivate e comprovate esigenze così come disposto dai D.P.C.M.
4. A tutta la comunità, al fine di rispettare il divieto di assembramento così come disposto dai D.P.C.M., e fatto divieto di stazionare lungo il Viale Madonna della Misericordia e nelle pubbliche piazze, transitabili solo per motivate e comprovate esigenze così come disposto dai D.P.C.M.

RACCOMANDA

fortemente

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n. 11 del 04.04.2020 COMUNE DI ANCARANO

- a tutti i cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- a tutta la comunità di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Si raccomanda in ultimo, ancora una volta, di attenersi puntualmente alle misure igienico sanitarie, di cui all' allegato 1 del D.P.C.M. dell'08 marzo 2020.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Ancarano.
2. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;
3. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radiotelevisiva;

La trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero della Salute;
- Al Presidente della Regione Abruzzo;
- al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- Al Sig. Comando Stazione Carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata;

AVVERSO

il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar competente per territorio ai sensi del D.lvo 02 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Ancarano ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Dott. PANICHI PIETRANGELO